PROROGA DELLA ESENZIONE DAL DIRITTO ERARIALE SUL SACCAROSIO CONTENUTO NEI MELASSI

Art. 1

Il comma aggiunto all'art. 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, con la legge di conversione 29 novembre 1956, n. 1329, e' sostituito dal seguente: "Fino al 30 giugno 1959, il diritto erariale di cui al precedente comma, non verra' applicato su un contingente annuo di saccarosio di produzione nazionale contenuto nei melassi che verra' fissato, con proprio decreto, dal Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno assegnati a favore dei singoli produttori in relazione alla potenzialita' produttiva di ciascun stabilimento ed alle rispettive esigenze lavorative".

Versione in vigore dal 12 luglio 1957, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi
Estremi	Decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-esenzione-dal-diritto-erariale-sul-saccarosio-contenuto/art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it